Avv. Elena De Bacci
Via Vetulonia, n. 39a 00183-Roma
fax.06.98381969
Pec: elenadebacci@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sezione – Lavoro

RICORSO

Per la dott.ssa **Roberta Vivio** nata a L'Aquila il 10.02.1964 e residente in Roma, via Circonvallazione Appia n. 25 (C.F. VVIRRT64B50A345N) elettivamente domiciliata in Via Vetulonia n. 39a (RM), presso lo studio dell'Avv. Elena De Bacci (DBCLNE69A65H501I) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente ricorso (fax 0677206943 - pec elenadebacci@ordineavvocatiroma.org)

C O N T R O

ISTAT – ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA con sede in Via Cesare Balbo 16, 00185 – Roma in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

PER

per l'annullamento della graduatoria di merito della procedura selettiva interna, per titoli, a complessivi n. 28 posti di Dirigente di ricerca di I livello professionale dell'Istituto nazionale di statistica (Codice identificativo ART15-DIRRIC-2021), bandita con deliberazione del D.G. dell'ISTAT n. DOP/443 del 25.5.2021 e s.m.i., approvata con deliberazione del D.G. dell'ISTAT n. DOP/107 del 16.12.2022; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, con particolare riguardo a tutti i verbali della commissione esaminatrice e alle allegate schede di valutazione dei candidati (ivi compreso il verbale n. 17 dell'8.11.2022 recante valutazione della Dott.ssa Roberta Vivio), nonché per

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

quanto occorrer possa alla stessa delibera del D.G. dell'ISTAT n. DOP/685 del 23.9.2021 di nomina della commissione esaminatrice **(All. 1 –** Bando; **All. 2 –** graduatoria**; All. 3 –** Verbale n. 17 dell'8.11.22; **All. 4 –** delibera nomina commissione**).**

Premessa e ricostruzione dei fatti.

1. Illegittimità dell'art. 7 del bando.

2. Violazione dell'art. 15, comma 7 del DPR 487/1994. Illegittima assegnazione/valutazione di 2,5 punti per l'idoneità in precedenti procedure concorsuali; lettere d) ed e) del bando.

3. Illegittimità dell'operato della commissione. Difetto di motivazione dei punteggi assegnati. Eccesso di potere.

4. Inosservanza della lex specialis. Illegittimità, eccesso di potere. Soccorso istruttorio.

5. Sulla valutazione dei titoli della ricorrente. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di motivazione e sviamento.

6. Ulteriori profili di illegittimità.

7. Eccesso di potere, manifesta illogicità, disparità di trattamento.

8. Sulla nota della Direzione Generale Istat prot. n. 2290228/23 del 24.10.2023.

9. Sulla natura della procedura selettiva interna ex art. 15. Competenza del Tribunale ordinario.

PREMESSO CHE

1) La ricorrente, attualmente, è dipendente a tempo indeterminato dell'Istat con mansioni di Primo Ricercatore – II livello professionale;

2) In possesso dei requisiti richiesti, la ricorrente presentava domanda di partecipazione **(All. 5 –** protocollo n. 1088033/22 del 26.05.22 indicante anche i titoli (max 15) e i lavori/pubblicazioni (max 10) da sottoporre alla valutazione della Commissione) al bando di cui alla delibera DOP/443/2021 del 25.05.2021 **(vedi All. 1)** – procedura selettiva interna, per titoli e colloquio per n. 17 posizioni complessive di Dirigente di Ricerca I livello professionale (poi ampliate a 28 con delibera

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

DOP/353/20222 – **All. 6)**, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 **(All. 7)**.

Come previsto dall'art. 3 del bando, alla domanda veniva allegato il dettagliato curriculum professionale dove venivano evidenziate *"le connessioni tra i titoli e i lavori/pubblicazioni che dimostrano l'esperienza acquisita e i risultati ottenuti al fine del giudizio complessivo di cui al successivo art. 5"* **(All. 8 - CV)**.

3) Il bando prevedeva all'art. 2 (Requisiti) che *"sono ammessi alla procedura selettiva i dipendenti dell'Istituto con contratto a tempo indeterminato, inquadrati nel profilo di Primo Ricercatore di II livello professionale e in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. n. 171/1991 per l'accesso al profilo di Dirigente di Ricerca: capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale nel settore prevalente di ricerca".*

4) L'art. 5 (Valutazione) stabiliva che *"la Commissione esaminatrice disporrà complessivamente di un punteggio pari a 100 da assegnare come segue:*

- anzianità; ***Punteggio massimo 10***

- attività professionale; ***Punteggio massimo 45***

- produzione tecnico scientifica; ***Punteggio massimo 25***

- Idoneità conseguita per il livello per il quale si concorre in procedure concorsuali pubbliche, finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli dell'Istat, Enti di Ricerca o Università; ***Punteggio massimo 2,5***

- Idoneità conseguita per il livello per il quale si concorre nella precedente procedura concorsuale ex art. 15 bandita dall'Istat: ***Punteggio massimo 2,5***

- giudizio complessivo sul profilo culturale e professionale del candidato; in particolare si terrà conto dello spessore culturale che emerge dai titoli risultanti dal curriculum vitae, dei percorsi di formazione intrapresi, formali (dottorati, master) e non formali, in funzione dell'acquisizione e dello sviluppo di competenze tecniche trasversali,

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

della rilevanza e complessità dei compiti svolti, nonché dei risultati raggiunti attraverso l'introduzione di elementi di innovazione e ricerca;

Punteggio massimo 15

Per la categoria ***b) attività professionale svolta nel profilo di ricercatore/tecnologo, da valutarsi in relazione all'importanza, alla complessità e durata delle posizioni ricoperte e al livello nel quale la stessa è stata svolta, con particolare riferimento alla funzione di direzione e coordinamento***

Punteggio massimo 45

così suddiviso

- Direzione e coordinamento di strutture organizzative complesse; responsabilità di progetti di ricerca in ambito europeo o internazionale - ***Punteggio massimo 25****;*

- Partecipazione attiva in qualità di coordinatore/componente/referente dell'Istituto inell'ambito di commissioni scinetifiche, comitati, task force e gruppi di lavoro - ***Punteggio massimo 10****;*

- Risultati raggiunti, in termini di innovazione di processo e/o prodotto, nella direzione e gestione di strutture e/o progetti di ricerca e innovazione - ***Punteggio massimo 8****;*

- *Attività formativa e didattica, in qualità di docente e/o tutor -* ***Punteggio massimo 2***

Per la categoria ***c) produzione tecnico – scientifica: verranno presi in considerazione in tale categoria le pubblicazioni (monografie di ricerca, capitoli in volumi collettanei, articoli pubblicati su riviste nazionali e internazionali) e i lavori (rapporti tecnici, note metodologiche ufficiali, atti e pareri) inerenti l'area professionale e prodotti nel profilo di ricercatore e/o tecnologo:***

Punteggio massimo 25

così suddiviso:

Lavori	*Punteggio massimo 11*
Pubblicazioni	*Punteggio massimo 14*

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

La produzione tecnico – scientifica sarà valutata sulla base dei seguenti criteri:

- per le pubblicazioni: originalità, innovatività ed importanza di ciascuna pubblicazione, rilevanza scientifica della relativa collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica, presenza del codice ISBN o ISNN, determinazione analitica del rapporto individuale del candidato in caso di pubblicazione con più autori;

- per i rapporti tecnici, note metodologiche, note tecniche ufficiali, atti e pareri di area professionale; complessità, correttezza ed esaustività delle argomentazioni rappresentate, rilevanza istituzionale, competenza e qualificazione della sede in cui tali documenti sono stati presentati; determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato in caso di lavori in collaborazione.

d) Idoneità conseguita per il livello per il quale si concorre in procedure concorsuali pubbliche, finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli dell'Istat, Enti di ricerca o Università

Punteggio 2,5

e) Idoneità conseguita per il profilo per il quale si concorre nella precedente procedura concorsuale ex art. 15 bandita dall'Istat

Punteggio 2,5

f) Giudizio complessivo sul profilo culturale e professionale del candidato; in particolare si terrà conto dello spessore culturale che emerge dai titoli risultanti dal curriculum vitae, dei percorsi di formazione intrapresi, formali (dottorati master) e non formali, in funzione dell'acquisizione e dello sviluppo di competenze tecniche e trasversali, della rilevanza e complessità dei compiti svolti, nonché dei risultati raggiunti attraverso l'introduzione di elementi di innovazione e ricerca

Punteggio massimo 15

5) L'art. 6 del bando stabiliva che *"Sono utilmente collocati in graduatoria i candidati che raggiungono nella valutazione dei titoli un punteggio minimo di 80/100.*

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

6) Con delibera del D.G. dell'ISTAT n. DOP/685 del 23.9.2021 veniva nominatala commissione esaminatrice **(All. 9)**.

7) Il Verbale n. 2 del 19 ottobre 2021 della Commissione **(All. 10)** stabiliva i seguenti criteri:

Anzianità maturata nel profilo di ricercatore e/o tecnologo, anche con contratto a tempo determinato (punteggio massimo 10 punti) attribuendo il punteggio secondo la seguente tabella**,** come da delibera art.5 comma a):

da 0 a 1 anno e sei mesi	0,5
da 1 anno sei mesi e 1 giorno a 2 anni e sei mesi	1
da 2 anni sei mesi e 1 giorno a 3 anni e sei mesi	1,5
da 3 anni sei mesi e 1 giorno a 4 anni e sei mesi	2
da 4 anni sei mesi e 1 giorno a 5 anni e sei mesi	2,5
da 5 anni sei mesi e 1 giorno a 6 anni e sei mesi	3
da 6 anni sei mesi e 1 giorno a 7 anni e sei mesi	3,5
da 7 anni sei mesi e 1 giorno a 8 anni e sei mesi	4
da 8 anni sei mesi e 1 giorno a 9 anni e sei mesi	4,5
da 9 anni sei mesi e 1 giorno a 10 anni e sei mesi	5
da 10 anni sei mesi e 1 giorno a 11 anni e sei mesi	5,5
da 11 anni sei mesi e 1 giorno a 12 anni e sei mesi	6
da 12 anni sei mesi e 1 giorno a 13 anni e sei mesi	6,5
da 13 anni sei mesi e 1 giorno a 14 anni e sei mesi	7
da 14 anni sei mesi e 1 giorno a 15 anni e sei mesi	7,5
da 15 anni sei mesi e 1 giorno a 16 anni e sei mesi	8
da 16 anni sei mesi e 1 giorno a 17 anni e sei mesi	8,5
da 17 anni sei mesi e 1 giorno a 18 anni e sei mesi	9
da 18 anni sei mesi e 1 giorno a 19 anni e sei mesi	9,25
da 19 anni sei mesi e 1 giorno a 21 anni e sei mesi	9,50

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

da 21 anni sei mesi e 1 giorno a 23 anni e sei mesi	9.75
da 23 anni sei mesi e 1 giorno	10

- **Attività professionale svolta nel profilo di ricercatore e/o tecnologo, da valutarsi in relazione all'importanza, alla complessità e durata delle posizioni ricoperte e al livello nel quale la stessa è stata svolta, con particolare riferimento alla funzione di direzione o coordinamento. (Punteggio massimo 45)**

così suddiviso:

a. Direzione e coordinamento di strutture organizzative complesse; responsabilità di progetti di ricerca in ambito europeo o internazionale (Punteggio massimo 25)

così suddiviso:

Incarico di dirigente di Servizio (punteggio massimo 20)

Per ogni 12 mesi di incarico	4

Incarico di responsabile di Unità operativa (punteggio massimo 18)

Per ogni 12 mesi di incarico	2

Incarico di responsabile di Linea di attività / Area tematica (punteggio massimo 10)

Così suddiviso:

Per ogni 12 mesi di incarico di iniziativa	1
Per ogni 12 mesi di incarico di Area tematica	1

Incarico di responsabile di progetto di ricerca europeo (punteggio massimo 10)

Così suddiviso:

Incarico per 1 progetto	Fino a 3

a. **Partecipazione attiva in qualità di coordinatore/componente/referente dell''Istituto nell'ambito di commissioni scientifiche, comitati, gruppi di lavoro e task force (Punteggio massimo 10)**

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

Così suddiviso:

Per ogni incarico di coordinatore	Fino a 5
Per ogni incarico di co-coordinatore	Fino a 4
Per ogni incarico di Responsabile di fasi / work package	Fino a 3
Per ogni incarico come Membro	Fino a 1

b. **Risultati raggiunti, in termini di innovazione di processo e/o prodotto, nella direzione e gestione di strutture e/o progetti di ricerca e innovazione (Punteggio massimo 8)**

così suddiviso, tenendo conto anche dei risultati raggiunti in relazione, ad esempio, alla introduzione di variazioni migliorative delle tecniche di indagine, variazioni del disegno di indagine, produzione di nuove statistiche ad esempio per nuovi indicatori, variabili o popolazioni indagate:

per ogni innovazione	Fino a 3

c. **attività formativa e didattica, in qualità di docente e/o tutor (Punteggio massimo 2)**

così suddiviso:

per ogni incarico	Fino a 2

- **Produzione tecnico-scientifica: verranno presi in considerazione in tale categoria le pubblicazioni (monografie di ricerca, capitoli in volumi collettanei, articoli pubblicati su riviste nazionali e internazionali) e i lavori (rapporti tecnici, note metodologiche, note tecniche ufficiali, atti e pareri) inerenti l'area professionale e prodotti nel profilo di ricercatore e/o tecnologo (Punteggio massimo 25**)

- così suddiviso, tenendo in considerazione anche delle indicazioni presenti nel bando:

Lavori (Punteggio massimo 11)

così suddiviso:

per ogni lavoro	Fino a 2,5

Pubblicazioni (Punteggio massimo 14)

così suddiviso:

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

per ogni pubblicazione	Fino a 3

- **Idoneità conseguita per il livello per il quale si concorre in procedure concorsuali pubbliche, finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli dell'Istat, Enti di ricerca o Università (Punteggio 2,5)**
- **Idoneità conseguita per il profilo per il quale si concorre nella precedente procedura concorsuale ex art.15 bandita dall'Istat (Punteggio 2,5)**
- **Giudizio complessivo sul profilo culturale e professionale del candidato (Punteggio massimo 15)**

Così suddiviso:

Dottorato	Fino a 6
Seconda laurea, Master, specializzazione o altra formazione post-laurea	Fino a 2 per ciascun titolo
Altri percorsi di formazione	Fino a 6
Incarichi, pubblicazioni/lavori, docenze e altre attività desumibili dal CV che non sono state oggetto di valutazione (non incluse cioè nei 15 titoli e nelle 10 pubblicazioni presentate).	Fino a 8

Per ogni candidato esaminato verrà predisposta una scheda riassuntiva del punteggio assegnato in ciascuna categoria di titoli.

Sulla base dei sopra descritti criteri la commissione procedeva all'esame dei titoli presentati dai candidati e la ricorrente riportava la votazione di **79,40** che la escludeva sia dai vincitori sia dagli idonei atteso che la votazione minima richiesta era di 80/100.

9) All'esito dell'accesso agli atti della selezione la Dott.ssa Vivio ha potuto rilevare una serie di errori e valutazioni inattendibili e contraddittorie con riguardo ai punteggi assegnati in relazione ai parametri valutativi di cui alle lettere *b1), c1)* e *c2)* dei criteri di valutazione approvati dalla commissione giudicatrice, che sono stati pure oggetto di apposita istanza di autotutela trasmessa in data 11.4.2023 **(All.11)**.

10) L'ISTAT non accoglieva l'istanza in autotutela della ricorrente e, pertanto, si rende necessario il presente ricorso **(All. 12** – risposta ISTAT);

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

11) Con deliberazione del Direttore Generale dell'Istat n. DOP/1077/2023 del 17.10.2023 **(All. 13)** si procedeva all'"utilizzo" della graduatoria di merito della procedura selettiva interna, per titoli, a complessivi n. 28 posti di Dirigente di ricerca di I livello professionale dell'Istituto Nazionale di Statistica e conseguente inquadramento nel profilo di Dirigente di ricerca di I livello professionale con decorrenza giuridica ed economica al 1° gennaio 2023 di tutti i candidati idonei (non vincitori) ivi indicati, ossia di tutti i candidati che avevano riportato il punteggio pari almeno a 80,00.

La valutazione ottenuta dalla ricorrente è ingiusta ed illegittima per i seguenti

MOTIVI

Prima di passare ad analizzare nel dettaglio la valutazione della ricorrente anche in confronto a quella di altri candidati, è necessario illustrare al giudice i profili di illegittimità dell'operato della commissione oltre ai profili di incertezza e confusione che hanno caratterizzato l'interpretazione, anche letterale, del bando.

1. <u>Illegittimità dell'art. 6 del Bando.</u>

L'art. 6 del bando prevedeva che "*i dipendenti con un punteggio inferiore a 80 non sono utilmente collocati in graduatoria*".

Si ritiene che tale soglia di sbarramento sia illegittima in considerazione della natura della selezione ex art. 15.

Si pensi al caso della ricorrente che per la categoria f) "***Giudizio complessivo sul profilo culturale e professionale del candidato; in particolare si terrà conto dello spessore culturale che emerge dai titoli risultanti dal curriculum vitae, dei percorsi di formazione intrapresi, formali (dottorati master) e non formali, in funzione dell'acquisizione e dello sviluppo di competenze tecniche e trasversali, della rilevanza e complessità dei compiti svolti, nonché dei risultati raggiunti attraverso***

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

l'introduzione di elementi di innovazione e ricerca" ha ottenuto il massimo dei voti dimostrando di aver raggiunto negli anni "*la capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale nel settore prevalente di ricerca"* richiesti dal bando.

Dalla scheda di valutazione della ricorrente emerge che ella ha riportato il massimo dei voti in quasi tutte le voci fatta eccezione per la categoria B.1 (23,7 su 25) e per i lavori e le pubblicazioni dove la votazione è stata frutto di errori della commissione che più avanti andremo ad analizzare.

Alla luce di quanto sopra ed in considerazione dell'elevato profilo culturale e professionale della ricorrente risulta evidente come la soglia di 80/100 sia illegittima e tale da escludere dagli idonei dipendenti con alta professionalità che avrebbero potuto beneficiare di un eventuale scorrimento della graduatoria.

Al riguardo si leggano le sentenze del TAR Lazio Roma n. 2401/2018 e 17089/2023.

2. Violazione dell'art. 15, comma 7 del DPR 487/1994. Illegittima assegnazione/valutazione di 2,5 punti per l'idoneità in precedenti procedure concorsuali; lettere d) ed e) del bando.

Il bando prevedeva all'art. 5 che venissero attribuiti punti 2,5 per:

d) Idoneità conseguita per il livello per il quale si concorre in procedure concorsuali pubbliche, finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli dell'Istat, Enti di ricerca o Universita;

e) Idoneità conseguita per il profilo per il quale si concorre nella precedente procedura concorsuale ex art. 15 bandita dall'Istat;

per un totale, dunque, di possibili **5** punti per le idoneità precedentemente conseguite.

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

Ebbene, le previsione di un punteggio per le precedenti idoneità è illegittima per violazione dell'art. 15 comma 7 del DPR 487/1994 che dispone quanto segue: *"le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola"*.

Sul punto è intervenuta la seguente giurisprudenza -Tribunale Roma, sentenza n. 9736/2023 **(All. 14)**; Tribunale Pisa, sentenza n. 59/21 **(All.15)**; Corte d'Appello Firenze, sentenza n. 588/2022 **(All.16) –** concorde nell'affermare che *"Il riferimento all'idoneità riconosciuta in concorsi precedenti non è dunque legittima, e anche quando si ritenesse tale essa esorbiterebbe sul piano quantitativo (visto il numero dei punti in confronto alla pesatura degli altri indici) dalla razionalità, rendendo quindi illegittima in via derivata tutta la sequela procedimentale"*

Le sentenze appena citate concludevano, dunque, dichiarando illegittima la previsione di un punteggio per la valutazione della idoneità conseguita a seguito di pregresse procedure concorsuali.

Ciò premesso, al fine di non stravolgere gli esiti del concorso, si ritiene equo abbassare i punti da assegnare (100 – 5 = 95) e ricalcolare la soglia dell'80% su 95 (= 76 punti).

In questo modo la ricorrente con il punteggio di 79,4 rientrerebbe tra gli idonei

Si ricorda che tale operazione non comporterebbe alcun danno per l'ISTAT considerato in data 25 gennaio 2023, il Consiglio di Istituto approvava il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 e procedeva ad approvare lo scorrimento integrale della graduatoria con conseguente assunzione in servizio di tutti i candidati presenti in graduatoria, previo parere della Amministrazione vigilante **(vedi All. 13).**

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

Inoltre, che come dichiarato dall'Istat a verbale nella causa iscritta al RG 43967/2024 (vertente su medesima questione) vi è ancora copertura finanziaria necessaria per l'assorbimento della ricorrente qualora venisse dichiarata idonea **(All. 17 – Verbale udienza del 12.03.25).**

3. <u>Illegittimità dell'operato della commissione. Difetto di motivazione dei punteggi assegnati. Eccesso di potere.</u>

La commissione, come si nota dalla scheda di valutazione della ricorrente **(All. 18 – verbale n. 17 dell'8.11.2022)** ha omesso di esplicitare le ragioni dell'assegnazione di quel determinato voto e di indicare, ove previsti, i singoli voti assegnati per ciascuna sub-voce.

Il Verbale n. 2 (**vedi All. 10**) ha stabilito i criteri di valutazione indicando sei macrocategorie da **a)** ad **f)** all'interno delle quali sono stati stabiliti dei sotto criteri e relativi punteggi massimi attribuibili.

A fronte di quanto stabilito nel verbale la scheda di valutazione dei candidati riporta le macrocategorie, i criteri e i sotto criteri, si rileva tuttavia che i criteri e i sotto criteri definiscono unicamente i punteggi assegnati ma non è dato comprendere come e quali titoli siano stati valutati.

Tale modus operandi, peraltro risulta illegittimo secondo la sentenza del Consiglio di Stato n. 2119/2015 **(All. 19)** emessa proprio nei confronti dell'Istat.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha affermato che: *"La commissione ha indicato le seguenti grandi voci……(omissis). In relazione a ciascuna di queste voci sono stati indicati i punteggi massimi assegnabili.*

Per talune voci la commissione ha indicato le modalità di assegnazione del punteggio…(omissis). Per altre voci sono stati previsti dei sotto punteggi: ad esempio d.1, percorso formativo fino ad un massimo di 3 punti di cui: fino ad un massimo di 1,5 punti per dottorato e scuola di specializzazione; fino ad un massimo di 1 punto per master e/o borse di studio e/o altri corsi rilevanti; fino ad un massimo di 0,5 per altri corsi.

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

A fronte di tale griglia la commissione ha predisposto una scheda individuale nella quale è stata riportata la grande voce e il voto finale complessivo. Così, ad esempio, per l'appellante è stato previsto: per la voce b.1, attività ordinaria, il punteggio complessivo di 16 e per la voce d.1, percorso formativo, il punteggio di 1,5.

La riportata modalità di giudizio non ha consentito all'appellante di comprendere le motivazioni relative all'attribuzione del punteggio complessivo.

In particolare, la Sezione ritiene che quando la stessa commissione si è auto vincolata prevedendo una griglia articolata di criteri di valutazione con un punteggio massimo assegnabile e con eventuali sotto punteggi, la stessa deve poi esplicitare le ragioni dell'assegnazione di quel determinato voto e indicare, ove previsti, i singoli voti assegnati per ciascuna sub-voce. Se la commissione si limita ad indicare accanto alla grande voce un voto complessivo numerico il candidato non riesce a comprendere i motivi per i quali si è pervenuto a quel risultato.

L'indicato percorso motivazionale deve essere eseguito soprattutto quando non si tratta di valutare una prova per esami ma una prova per soli titoli".

Recentemente, e in relazione alla **medesima selezione** cui ha partecipato l'odierna ricorrente (anche se per un diverso profilo e livello), il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8625/2024 **(All. 20)** si è così pronunciato: *"Le numerose doglianze relative all'operato della commissione che sono analiticamente riportate negli atti difensivi di parte ricorrente… (omissis)...inducono a ritenere l'illegittimità della condotta dell'ente convenuto in quanto inadempiente all'obbligo di rispettare quanto previsto dalle previsioni del bando della selezione de qua e gli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale ex art. 1175 e 1375 c.c. al rispetto dei quali deve essere improntato l'agire del datore di lavoro nel pubblico impiego privatizzato.*

Occorre, peraltro, considerare quanto affermato dalla giurisprudenza della Cassazione n. 22029/22: In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore, nell'ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

del medesimo, è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di chance, ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all'esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattizziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità, rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale.

Ne discende la condanna dell'ente convenuto alla rinnovazione della valutazione dei titoli dei ricorrenti ai fini della graduatoria della procedura selettiva interna per n. 16 posizioni di Dirigente Tecnologo – I livello professionale, sulla scorta delle doglianze riportate".

La situazione descritta dal Consiglio di Stato e dal Tribunale di Roma è la medesima della presente fattispecie, con la conseguenza che l'Istat **dovrà essere condannata ad esplicitare le ragioni dei voti assegnati e indicare, ove previsti, i voti assegnati nell'ambito di ciascun sotto criterio.**

Inoltre, dalle schede di valutazione, dal bando e dal verbale dei criteri non emerge in alcun modo il percorso logico-motivazionale adottato dalla Commissione nella valutazione dei titoli, ciò in palese violazione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa di cui all'articolo 12 del D.P.R. 487/1994 perseguita dal legislatore, il quale ritiene necessaria la previa determinazione di criteri specifici e dettagliati già alla prima seduta della Commissione di concorso, in un momento, cioè, nel quale non possano sorgere dubbi circa l'imparzialità degli stessi. Come noto, infatti, la predeterminazione dei criteri di valutazione costituisce regola generale per tutti i concorsi pubblici, discendente dall'esigenza di garantire l'effettiva attuazione della trasparenza della

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

procedura selettiva, che si configura, in tutti i casi, quale condizione necessaria e imprescindibile ai fini della sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico.

Dall'analisi della documentazione emerge con ogni evidenza l'assoluta genericità dei criteri di valutazione definiti dalla Commissione ("rilevanza, tipologia, complessità, pertinenza e ruolo svolto dal candidato"), a fronte dell'indubbia eterogeneità dei profili professionali coinvolti nella procedura selettiva e dell'assenza, in seno alla Commissione esaminatrice, di membri con professionalità e competenze in ambito giuridico (che sarebbero state essenziali per l'attendibile e ragionevole declinazione di tali enunciati nel concreto esame dei titoli e delle esperienze delle ricorrenti).

4. <u>Inosservanza della lex specialis. Illegittimità, eccesso di potere. Soccorso istruttorio.</u>

Il bando prevedeva all'art. 3 che i candidati dovessero presentare "*un dettagliato curriculum professionale…* ***Nel curriculum il candidato deve evidenziare le connessioni*** *tra i titoli e lavori/pubblicazioni che dimostrano l'esperienza acquisita e i risultati ottenuti al fine del giudizio complessivo di cui al successivo art. 6.* ***I titoli richiamati devono contenere gli elementi e i riferimenti essenziali ai fini della loro individuazione e corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice"***.

Il bando, dunque, esplicita in modo chiaro che il curriculum deve essere letto in stretta connessione con i titoli e i lavori/pubblicazioni da sottoporre alla commissione tanto che **devono evidenziarsene le connessioni e devono indicarsi gli elementi e riferimenti essenziali alla loro individuazione.**

Qualora il bando avesse inteso valorizzare esclusivamente i prodotti scelti non avrebbe previsto la necessità di un dettagliato curriculum strettamente connesso ai titoli e ai lavori/pubblicazioni scelti e non avrebbe previsto la necessità ***di indicare gli elementi e i riferimenti essenziali alla individuazione dei titoli richiamati.***

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

Già ad un primo esame dei punteggi riportati nelle schede di valutazione appare evidente che la commissione, trascurando le previsioni del bando, ha invece valutato esclusivamente i titoli e i lavori/pubblicazioni presentati dai candidati omettendo di prendere in considerazione il CV anche se analiticamente dettagliato e contenente tutti i riferimenti richiesti dalla lex specialis.

Pertanto, la commissione aveva il dovere di valutare anche il CV laddove contenente espliciti e dettagliati riferimenti relativi ai titoli richiamati.

Trattandosi di procedura interna assume, inoltre, rilievo il principio del c.d. *"soccorso istruttorio"* che consente, in caso di eventuali discrepanze meramente formali, la regolarizzazione e/o integrazione della documentazione nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti.

Nel caso di specie si ritiene che la commissione avesse il dovere di fare ricorso al suddetto istituto ogni qual volta dal CV fosse chiaramente desumibile un titolo e/o lavoro/pubblicazione **connesso** con i prodotti scelti.

5. Sulla valutazione dei titoli della ricorrente. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di motivazione e sviamento.

a. Con riguardo al parametro di valutazione **"*B1 – Direzione e coordinamento di strutture organizzative complesse; responsabilità di progetti di ricerca in ambito europeo o internazionale – Punteggio massimo 25*"** (cfr. art. 5 del bando ***sub*** **doc. 1),** la Dott.ssa Vivio ha riportato il punteggio di 23,7 che risulta tuttavia obiettivamente errato alla stregua dei seguenti rilievi.

I criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice prevedono l'assegnazione di n. 2 punti per 12 mesi di direzione di Unità operativa e n. 1 punto per 12 mesi di direzione di Linea di attività.

Ebbene, per quanto riguarda la posizione della ricorrente, la somma dei periodi di Direzione e coordinamento strutture è di 12 anni e 5 mesi per le Unità Operative e di 7

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

anni per Linee di attività, sicché il punteggio (al netto della soglia dei 18 punti per le unità operative) che avrebbe dovuto esserle attribuito risulta oggettivamente ed inequivocabilmente pari a quello massimo previsto di 25 punti. Si vedano di seguito i prospetti: Prospetto 1a – Dettaglio incarichi e periodi di dirigenza Dott.ssa Vivio; Prospetto 1b – Durate e punteggi dei periodi di dirigenza Dott.ssa Vivio

PROSPETTO 1a

Nr.	**Titoli presentati in (b1) Direzione e coordinamento di strutture organizzative complesse; responsabilità di progetti di ricerca in ambito europeo o internazionale**	**Periodo**	**Durata**
1	Responsabile dell'**Iniziativa** "Costruzione e aggiornamento basi di dati per l'analisi territoriale" Allegati: ordini di servizio con l'incarico di responsabilità ODS 54_21; ODS 73_20; ODS 155_19; ODS 67_18; ODS 89_17 Lettera_incarico_2016	15 aprile 2016 In corso al momento del bando (25 maggio 2021)	5 anni, 1 mese
2	Incarico di responsabilità della **Linea di attività** di ricerca "Utilizzo dei dati di telefonia mobile per la stima di popolazioni" Allegato: delibera D08_19_2016	9 febbraio 2016 31 dicembre 2017	1 anno 10 mesi
3	Dirigente dell'**Unità Operativa** "Identificazione ed acquisizione di fonti amministrative sulle unità socio-demografiche" Allegato: DELIBERA PER 40 dcar 03032006, DELIBERA PER 85 DGEN 15092011 (si può fare riferimento anche al Foglio matricolare)	1 febbraio 2006 18 marzo 2013	7 anni, 1 mese
4	Dirigente dell'**Unità operativa** "Censimenti delle abitazioni e degli edifici" Allegato: delibera di inizio incarico del 2000, poi si può fare riferimento al Foglio matricolare che parte da gennaio 2001. La struttura ha avuto i nomi DCCE2 e CENB	Ottobre 2000 31 gennaio 2006	5 anni, 4 mesi

I titoli sono supportati da delibere dell'Istat: le Unità Operative (Nr.3, Nr.4) e l'Iniziativa (Nr.1) da Delibere di Direttori Centrali dell'Istat, e la Linea di attività (Nr.2) da delibera del Direttore Generale. In questa delibera si formalizzavano sia un Gruppo di Lavoro interdipartimentale con tre coordinatori e nel quale la ricorrente era membro, sia alcune Linee di attività, di durata biennale, tra cui quella presentata dalla dott.ssa Vivio (Nr.2) alla quale veniva assegnata la responsabilità.

Le tipologie degli incarichi: 'Unità operative', 'Linee di attività' ed 'Iniziative' rientrano nelle fattispecie enucleate nella griglia di valutazione dei titoli stabilita dalla

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

Commissione nei Verbali 2 e 3. (qui sotto riportata in estratto), che non prevede eccezioni o restrizioni.

Estratto della griglia di valutazione dei titoli – Verbali 2 e 3

1. **Direzione e coordinamento di strutture organizzative complesse; responsabilità di progetti di ricerca in ambito europeo o internazionale (Punteggio massimo 25)**

così suddiviso:

Incarico di dirigente di Servizio (punteggio massimo 20)

Per ogni 12 mesi di incarico	4

Incarico di responsabile di Unità operativa (punteggio massimo 18)

Per ogni 12 mesi di incarico	2

Incarico di responsabile di Linea di attività / Area tematica (punteggio massimo 10)

Così suddiviso:

Per ogni 12 mesi di incarico di iniziativa	1
Per ogni 12 mesi di incarico di Area tematica	1

3

Incarico di responsabile di progetto di ricerca europeo (punteggio massimo 10)

Così suddiviso:

Incarico per 1 progetto	Fino a 3

Considerato quanto premesso, i calcoli per i punteggi dei titoli sono i seguenti:

Prospetto 1b – Durate e punteggi dei periodi di dirigenza Dott.ssa Vivio

Nr.	Titoli presentati in (b1)	Durata	Punteggio
1	Responsabile **Iniziativa**	5 anni, 1 mese	1 punto per anno => 5,08 => 5,1
2	Responsabile **Linea di Attività**	1 anno, 10 mesi	1 punto per anno => 1,8
3	Dirigente **Unità Operativa**	7 anni, 1 mese	2 punti per anno => 14,08 => 14,1
4	Dirigente **Unità Operativa**	5 anni, 4 mesi	2 punti per anno => 10,33 => 10,3

Considerato che per le Unità Operative (Nr.3 e Nr.4) il massimo valore attribuibile è pari a 18 punti, il punteggio totale è di (5,1+1,8 +18) = 24,9 e non 23,7 come risulta dalla Scheda di Valutazione dei Titoli (Allegato 1).

Appare di tutta evidenza quindi il macroscopico e ingiustificato errore in cui è incorsa la commissione giudicatrice con riferimento al parametro valutativo di cui sopra, atteso che alla ricorrente avrebbe dovuto essere attribuito un punteggio superiore di **1,2 punti** (differenza tra 24,9 punti attribuibili e 23,7 punti assegnati); già soltanto per effetto del riconoscimento di tale maggiore punteggio la ricorrente avrebbe

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

pertanto dovuto vedersi attribuire il punteggio complessivo pari a **80,6** (punteggio riportato pari a 79,4 + 1,2 punti mancanti), che le avrebbe consentito di collocarsi tra i candidati "idonei" della selezione, ai sensi dell'art. 6 del bando.

In relazione a tale voce l'Istat nel verbale di riesame **(vedi All.12)** scrive: *ritenuto, quanto al primo profilo; che la apodittica censura, ove pur fondata, non attesta vizio inducente illegittimità della valutazione operata dalla Commissione, ricadendo, in ipotesi, nella mera sfera di apprezzamento discrezionale, e conseguente inquadramento dell'attività svolta"*.

Quanto contenuto nel verbale di riesame richiede un'attenta analisi sia dal punto di vista letterale che da un punto di vista strettamente giuridico:

a. la commissione definisce la richiesta di rivalutazione dei titoli di cui alla voce B.1 come "apodittica censura" che in italiano significa *"censura necessariamente vera o auto evidente"*; nel linguaggio giuridico il termine "apodittico" si usa per indicare qualcosa di inconfutabile. Per il vocabolario Treccani "apodittico" significa "*di assoluta evidenza, chiaro, incontestabile"*.

Poichè, come chiarito, nel caso di specie si tratta di un mero errore di calcolo è evidente che la censura sia auto evidente; nonostante ciò la Commissione ritiene la censura come necessariamente vera e inconfutabile ma, *"ove pur fondata"* rientrante *"nella mera sfera di apprezzamento discrezionale"*.

b. da un punto di vista strettamente giuridico la commissione sembra aver dimenticato che la mera sfera di apprezzamento discrezionale incontra dei limiti ben individuati dalla giurisprudenza ovvero, eccesso di potere, irrazionalità, irragionevolezza, disparità di trattamento, etc..

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

Nel caso di specie, innanzi ad un mero errore di calcolo, il richiamo alla discrezionalità non è legittimo e sconfina in un vizio di eccesso di potere ed irragionevolezza.

Si depositano i titoli di cui si chiede la rivalutazione precisando che non siamo nell'ambito della discrezionalità della commissione ma trattasi di mero errore di calcolo che, pertanto, andrà necessariamente rivisto il punteggio come sopra calcolato **(All. 21, 22, 23, 24)**.

b. Con riferimento al parametro di valutazione ***"C1 – Produzione tecnico-scientifica…Lavori – Punteggio massimo 11"***, la Dott.ssa Vivio ha riportato il punteggio di appena 2,8, per un voto medio assegnato pari a 0,56 per ognuno dei 5 lavori presentati.

Mancando la specifica attribuzione del punteggio al singolo lavoro non è dato comprendere da dove scaturisca il punteggio assegnato alla categoria C1 ma è evidente che la valutazione sia penalizzante, irragionevole e inattendibile, risultando di immediata percezione la contraddittorietà tra tali valutazioni sui lavori svolti dalla ricorrente rispetto a quella riferita alla relativa attività professionale giudicata come eccellente dalla stessa commissione esaminatrice.

Basti osservare in particolare gli eccellenti punteggi riportati dalla Dott.ssa Vivio con riguardo a tutti gli altri parametri valutativi riferiti in special modo all'attività professionale, di cui i "lavori" (e come si vedrà anche le "pubblicazioni") sono sostanza ed espressione formale, per i quali la ricorrente ha riportato, rispettivamente, 10 punti su 10 per l'anzianità, 43,75 punti su 45 per l'attività professionale e un giudizio complessivo sul profilo culturale e professionale pari a 15 punti su 15.

Ora, già soltanto sulla scorta di tale obiettiva discrasia tra i punteggi assegnati per l'attività professionale svolta e i "lavori" che afferiscono e concretano detta attività, si coglie la macroscopica contraddittorietà e inattendibilità del punteggio pari a 2,8 su 11

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

punti assegnato in relazione ai 5 titoli presentati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione**.**

Tanto più che detti titoli sono lavori prodotti in contesti di massimo rispetto e tutti a firma unica, due dei quali (L4 e L5) sono rapporti tecnici di Gruppi di lavoro interdipartimentali. A loro volta, il lavoro L3 è un report prodotto nell'ambito di una commissione di esperti che ha posto le basi del lavoro in Istat sui *Big data*, il lavoro L4 è una nota metodologica di un importante progetto inserito nel Piano statistico nazionale con rilascio di dati annuale ed il titolo L2 è alla base di una pubblicazione Istat curata dalla ricorrente.

Sennonché la commissione risulta avere valutato tutti i predetti titoli in maniera inattendibile e incomprensibile come insufficienti (v. verbale n. 17 dell'8.12.2022).

Di seguito, per una migliore comprensione, si riporta il prospetto con i "lavori" presentati dalla Dott.ssa Vivio.

LAVORI E PUBBLICAZIONI (All. da 25 a 34)

TITOLO	**Estremi identificativi (codice ISBN/ISNN, Rivista, ecc…)**	**Anno**	**Autore/Autrice Coautore/Coautrice**
LAVORI			
Lavoro L1 - Nota metodologica allegata al rilascio dei microdati integrati del progetto Popolazioni che usano un territorio e loro mobilità PSN 2661		2018	Intero lavoro
Lavoro L2 - Estratto del Volume "Armonizzare i microdati di Archimede nel sistema integrato dei registri: uno studio di fattibilità". Il volume è uscito il 3 settembre 2021 dunque lo presento come LAVORO	ISBN 978-88-458-2059-5	2021	Cura del volume e Introduzione (pag. 5-8)
Lavoro L3 – Intervento di presentazione nella Commissione di esperti Big data del Pilot Project "Estimating inter city mobility using BIG DATA, in an integrated approach with administrative data" (25marzo2015) Il progetto è all'interno di Istat' Road Map for Adoption of Big Data for Official Statistics.		2015	Intero lavoro
Lavoro L4 – Rapporto presentati all'interno del "GDL Interdipartimentale Archetipo per la Progettazione del Censimento continuo degli anni 2020", lavoro svolto nel sottogruppo WPD1		2014	Intero lavoro
Lavoro L5 – Rapporto presentato all'interno dei lavori del GdL Sistemi Locali del Lavoro. Report per il Work package 5: SLL e Censimento permanente "Il Progetto Persons & Places per la determinazione della matrice Origine Destinazione della popolazione occupata" [1]		2014	Intero lavoro

[1] Il titolo L2, uscito come pubblicazione dopo la data della deliberazione del bando, è stato presentato come lavoro in quanto posseduto alla data della deliberazione e certificato nei flussi di produzione dei piani di diffusione.

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

PUBBLICAZIONI			
Pubblicazione P1 - Popolazione insistente per studio e lavoro. Anno 2016. Istat Collana Statistiche sperimentali, 2020.	ID258234 https://www.istat.it/it/archivio/258234	2020	Cura- della pubblicazione e dell'allegato statistico. Paragrafi: "La popolazione insistente" pgg 1-4, "Il sistema informativo" pgg 4-5
Pubblicazione P2 – "La stima della cittadinanza nel Registro base degli individui tramite integrazione di fonti amministrative" Roma, Istat Letture statistiche – Metodi, ottobre 2019.	ISBN 978-88-458-1999-5 https://www.istat.it/it/files//2019/10/La-stima-della-cittadinanza.pdf	2019	Cura del volume e redazione par. 1.1, 1.1.1, 1.1.2. e 1.1.3
Pubblicazione P3 - "I bacini universitari", Roma, Istat Letture statistiche – Temi, 2016.	ISBN: 978-88-458-1909-4 http://www.istat.it/it/archivio/192693	2016	Cura del volume e redazione Nota metodologica (pag.57-62)
Pubblicazione P4 – "The National Statistical Registry on Persons in Italy", Proceedings of Statistics Canada Symposium 2010 on Social Statistics: The Interplay among Censuses, Surveys and Administrative Data	ISBN 978-1-100-18608-5	2010	Paragrafi 1, 2 e 4
Pubblicazione P5 – "Il XIV Censimento generale della Popolazione e delle abitazioni: un focus su edifici ed abitazioni". Quaderni di economia immobiliare N.4 Anno.3 Gen-Giu 2005		2005	Intero capitolo

Di contro, anche sotto il profilo comparativo, sintomatico pure di una ingiustificata disparità di trattamento, si coglie l'incoerenza dei punteggi attribuiti alla ricorrente, laddove rapportati a quelli attribuiti ai lavori presentati da altri candidati che hanno riportato punteggi ben superiori; si pensi, a mero titolo esemplificativo, alle candidate GRASSI e FILIPPONI che hanno riportato, rispettivamente, 3,4 punti e addirittura 7,9 punti a fronte di soli 3 lavori ciascuna presentati **(All. 35 – scheda valutazione Grassi; All. 36 - Domanda Grassi; All. 37 – scheda valutazione Filipponi; All. 38 - domanda Filipponi)**. Nella specie, i lavori della dott.ssa GRASSI (3,4 punti) si risolvono in un contributo per l'Annuario statistico a firma unica, una Nota tecnica per il Ministero dell'Istruzione a firma unica e un lavoro per il Rapporto annuale Istat coordinato dalla candidata, a firma multipla, in cui il contributo individuale nemmeno risulta identificabile. Sennonché tali 3 lavori sono stati valutati in maniera nettamente superiore ai 5 lavori presentati dalla ricorrente, senza alcuna apparente giustificazione logica.

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

Alla candidata FILIPPONI sono stati invece assegnati ben 7,9 punti per tre lavori, di cui due con contributo inscindibile, ossia un lavoro collettivo ad otto firme (titolo 8) ed un report a doppia firma (titolo 9) in cui il contributo individuale non è identificato (cfr. allegato relativa domanda e relativo verbale di attribuzione punteggi.

Con riferimento al parametro di valutazione ***"C2 – Produzione tecnico-scientifica…Pubblicazioni – Punteggio massimo 14"***, la Dott.ssa Vivio ha riportato il punteggio di 7,9, per un voto medio assegnato pari a 1,58 per ognuno dei 5 lavori presentati sebbene non sia possibile individuare quali titoli sono stati valutati ed il voto assegnato a ciascuno di essi.

Una così penalizzante valutazione risulta palesemente irragionevole e inattendibile, risultando di immediata percezione, come già sopra anticipato per i "lavori", la contraddittorietà tra tali valutazioni sulle pubblicazioni della ricorrente rispetto a quella riferita alla relativa attività professionale giudicata come eccellente dalla stessa commissione esaminatrice.

Ora, già soltanto sulla scorta di tale obiettiva discrasia tra i punteggi assegnati per l'attività professionale svolta e le "pubblicazioni" che afferiscono sempre a detta attività, si coglie la macroscopica contraddittorietà e inattendibilità del punteggio pari a 7,9 su 14 punti assegnato in relazione ai 5 titoli presentati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione**.**

Tanto più che detti titoli consistono in curatele di monografie Istat e scrittura di alcune parti (la P1, P2 e P3), in un "*paper"* in Convegno internazionale (per altro relazione invitata; P4) e in un un intero capitolo in un numero monografico di rivista nazionale (P5) (v. allegato 4 alla domanda di partecipazione**.**

Sennonché la commissione risulta avere valutato tutti i predetti titoli in maniera inattendibile e incomprensibile come insufficienti (v. verbale n. 17 dell'8.12.2022).

Di contro, anche sotto il profilo comparativo, sintomatico pure di una ingiustificata disparità di trattamento, si coglie l'incoerenza dei punteggi attribuiti alla ricorrente,

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

laddove rapportati a quelli attribuiti ai lavori presentati da altri candidati che hanno riportato punteggi ben superiori; si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla candidata GALLO che ha riportato 12,5 punti **(All. 39 - scheda di valutazione Gallo; All. 40 domanda Gallo)**

Nella specie, le pubblicazioni della GALLO si risolvono, oltre che in un contributo su rivista internazionale (la n. 1), in due curatele e scrittura di parti di monografie Istat (la n. 2 e 3) (al pari delle pubblicazioni P1, P2 e P3 della ricorrente), in un articolo su rivista nazionale (la n. 4) (al pari della pubblicazione P5 della ricorrente) e in un capitolo in monografia Istat (la n. 5) (al pari della pubblicazione P5 della ricorrente).

A fronte di pubblicazioni del tutto assimilabili per tipologia editoriale, contributo e quantità di scrittura si rivela dunque del tutto illogica e irragionevole la differenza di punteggio (7,9 la ricorrente e 12,5 la candidata GALLO); si aggiunga, peraltro, con riguardo alle pubblicazioni Istat, che le stesse hanno avuto lo stesso iter di proposizione, valutazione qualitativa, revisione per arrivare ad essere pubblicazioni istituzionali.

In relazione ai lavori e alle pubblicazioni la commissione in sede di riesame scrive *"i punteggi risentono di valutazione altrettanto discrezionale dei lavori e delle pubblicazioni prodotte"*. Ebbene, in sede di istanza in autotutela si ritiene che la commissione abbia un obbligo di motivazione in relazione agli specifici punti contestati dall'interessato con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il mero richiamo alla discrezionalità senza alcuna spiegazione dei criteri fondanti tale discrezionalità.

6) Ulteriori profili di illegittimità.

Vale la pena evidenziare una serie di ulteriori profili di illogicità e irragionevolezza delle valutazioni svolte dalla commissione esaminatrice con riferimento ai titoli dichiarati da altri candidati, che hanno finito inopinatamente per avvantaggiare quest'ultimi a scapito della odierna ricorrente, e segnatamente:

- alla candidata GRASSI, con riguardo al parametro B1), sono stati attribuiti 23 punti per soli 10 anni di *"Direzione e coordinamento di strutture organizzative*

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

complesse; ecc - Tipologia 1 dei titoli", dal 2006 al 2015. Sennonché, a fronte del punteggio massimo pari a 18 fissato dalla commissione esaminatrice per tale voce (come sopra visto), la candidata giammai avrebbe potuto vedersi attribuire il punteggio pari a 23, ossia ben 5 punti in più (che andrebbero per l'effetto sottratti);

- ed ancora, alla candidata GRASSI, con riguardo al parametro B3) ("*Risultati raggiunti, in termini di innovazione di processo e/o prodotto, nella direzione e gestione di strutture e/o progetti di ricerca ed innovazione*") è stato attribuito il massimo punteggio pari a 8 su 8 punti, sebbene soltanto uno dei titoli indicati (ossia il titolo 13) rientri nella tipologia 3 della predetta voce, mentre gli altri due (titoli 11 e 12), attenendo alla "*Direzione di iniziative*" rientrano nella Tipologia 1 a cui afferiscono "*direzione di Servizi, Unità operative, Linee di attività, Iniziative, Aree tematiche, Progetti*"; essendo solo uno il titolo pertinente il punteggio massimo concedibile avrebbe dovuto essere pari a 3, sicché risultano attribuiti anche rispetto a tale voce ben 5 punti in più (che andrebbero per l'effetto sottratti);

- al candidato BALDI, con riguardo al parametro C1) (Lavori), sono stati attribuiti ben 8,5 punti a fronte dell'unico titolo presentato (Titolo n. 8 della relativa domanda di partecipazione: parliamo di un solo titolo poiché è solo uno quello che rientra nelle fattispecie previste per questa categoria sia dal bando che dalla Commissione, ovvero **"rapporti tecnici, note metodologiche, note tecniche ufficiali, atti e pareri inerenti l'area professionale e prodotti nel profilo di ricercatore e/o tecnologo"**. Gli altri titoli presentati sono articoli scritti per convegni o riviste e non dovevano essere considerati nei lavori stando alle regole del bando e quelle che la stessa commissione aveva verbalizzato.) **(All. 41, 42)**; sennonché, essendo stato indicato un solo lavoro, avrebbe dovuto essere attribuito al più il punteggio unitario massimo fissato in 2,5 punti, sicché risultano attribuiti rispetto a tale voce ben 6,5 punti in più (che andrebbero per l'effetto sottratti). Né d'altro canto avrebbe potuto farsi riferimento a titoli diversi, afferenti al parametro C2 (pubblicazioni), posto che il bando dispone la netta separazione delle due categorie dei

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

lavori e delle pubblicazioni per le quali sono attribuiti due punteggi separati, rispettivamente, pari a massimo 11 e massimo 14 punti; ciò che è stato chiarito pure in sede di FAQ da parte dell'Istat laddove ha precisato che: *"La mancanza di una delle due tipologie (ad esempio, lavori) comporta la mancata attribuzione del relativo punteggio. Pertanto, sarà attribuito soltanto il punteggio massimo previsto per le pubblicazioni", e ancora "Per ogni tipologia di titoli elencati nel bando è prevista l'attribuzione di un punteggio; di conseguenza non presentare nessun titolo in una specifica categoria equivale a non vedersi attribuito il relativo punteggio. Naturalmente, il candidato ha piena libertà di scelta nella tipologia e nel contenuto della documentazione da sottoporre all'esame della Commissione di concorso*" **(All. 43)**.

- al candidato IANNACCONE, con riguardo al parametro C1) (Lavori), sono stati assegnati ben 7,2 punti a fronte di nessun lavoro presentato rientrante nelle fattispecie del bando **(All. 44, 45)**; sicché, per quanto sopra precisato dall'ISTAT, non avrebbe dovuto essere attribuito alcun punteggio al candidato per la predetta voce, risultando per l'effetto macroscopicamente illegittima e irragionevole l'attribuzione di 7,2 punti (che andrebbero per l'effetto sottratti);

- alla candidata DI CONSIGLIO, con riguardo al parametro C1) (Lavori), vengono assegnati 7,6 punti a fronte di un unico lavoro presentato presentato rientrante nelle fattispecie del bando **(All. 46, 47)**; sennonché, essendo stato indicato un solo lavoro, avrebbe dovuto essere attribuito al più il punteggio unitario massimo fissato in 2,5 punti, sicché risultano attribuiti rispetto a tale voce ben 5,1 punti in più (che andrebbero per l'effetto sottratti);

- al candidato VALENTINI, con riguardo al parametro C1) (Lavori), vengono assegnati 6,4 punti a fronte di solo due lavori presentato rientranti nelle fattispecie del bando **(All. 48, 49)**, per i quali avrebbe potuto essere attribuito quindi il punteggio massimo pari a 5 (ossia punteggio unitario massimo pari a 2,5 x 2 lavori); risultano quindi attribuiti 1,4 punti in più (che andrebbero per l'effetto sottratti);

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

- alla candidata FILIPPONI, con riguardo al parametro C1) (Lavori), come in parte già sopra evidenziato, sono stati assegnati 7,9 punti a fronte di tre lavori presentati presentato rientranti nelle fattispecie del bando, di cui due con contributo inscindibile **(vedi All. 37, 38)**; sennonché, nei casi di contributo non scindibile, avrebbe dovuto essere adottato il criterio di attribuzione paritaria del punteggio tra i coautori (vedi sul punto, TAR Toscana, Sez. I, 16.6.2017, n. 834). Quindi il secondo lavoro, suddiviso tra 8 autori, avrebbe potuto essere valutato al massimo con l'attribuzione di un punteggio pari a 1/8 rispetto al punteggio massimo unitario pari a 2,5 (ossia 0,31 punti), mentre l'altro lavoro, suddiviso tra 2 autori, avrebbe potuto essere valutato al massimo con l'attribuzione di un punteggio pari a ½ rispetto a quello massimo unitario di 2,5 (ossia 1,25 punti), per un totale per tali due lavori pari a 1,56 punti; viceversa, come detto, sono stati attribuiti ben 7,9 punti per 3 lavori (ossia un punteggio addirittura superiore a quello massimo conseguibile di 7,5 punti, moltiplicando per 3 il punteggio massimo unitario di 2,5);

- ed ancora, alla candidata FILIPPONI, con riguardo al parametro d) ("*idoneità conseguita per il profilo per il quale si concorre nella precedente procedura concorsuale ex art.15 bandita dall'Istat*"), risultano essere stati assegnati 2,5 punti a fronte di una idoneità non posseduta dalla candidata, seppure dichiarata nella propria domanda di partecipazione; ed invero, se si fa riferimento alla graduatoria finale della procedura concorsuale (DOP 962PER; **All. 50)** pur indicata dalla predetta candidata, si ricava come la stessa non risultasse inserita tra gli "idonei" ed anzi non fosse nemmeno presente, sicché giammai avrebbe potuto esserle attribuito il predetto punteggio.

Da quanto sopra si coglie ulteriormente l'obiettiva illogicità, irragionevolezza e inattendibilità delle valutazioni condotte dalla commissione esaminatrice e, soprattutto, dei punteggi attribuiti ai candidati con riguardo alla procedura selettiva in oggetto.

Nella specie, appare evidenza l'arbitrarietà e la incoerenza dei punteggi assegnati alla odierna ricorrente in relazione alle predette voci, tanto più laddove rapportati a quelli assegnati in maniera obiettiva incomprensibile e illegittima ad altri candidati.

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

Di qui si coglie come la Dott.ssa Vivio, valutata in maniera eccellente con riguardo a tutti gli altri parametri, ben avrebbe potuto/dovuto vedersi attribuire un punteggio più alto (rispetto ai 79,4 punti assegnati) che le avrebbe certamente consentito di classificarsi tra i vincitori della selezione (con un punteggio pari almeno a 82,60) ovvero quantomeno tra gli "idonei" (con un punteggio pari almeno a 80,00).

7. <u>Eccesso di potere, manifesta illogicità, disparità di trattamento.</u>

Come noto la commissione è titolare di un'ampia discrezionalità e il sindacato di legittimità del giudice presuppone che le valutazioni della commissione siano inficiate *ictu oculi* da eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti o disparità di trattamento.

Nel caso di specie abbiamo dimostrato, in primo luogo, l'illegittimità della modalità di assegnazione dei punteggi per macro-aree, criteri e sotto criteri che non consente ai candidati di comprendere le motivazioni relative all'attribuzione dei punteggi analitici e complessivi e, in secondo luogo (pur con tutte le difficoltà legate all'illegittimo iter procedurale seguito dalla commissione nell'attribuzione del punteggio), abbiamo dimostrato come la commissione abbia valutato in modo manifestamente illogico, irragionevole e irrazionale i titoli dei candidati riservando alle ricorrenti una valutazione nettamente inferiore a quella attribuita ad altri colleghi pur in apparente identità di situazioni con ciò cadendo nell'evidente vizio di **disparità di trattamento.**

La valutazione della ricorrente esprime in pieno la distorsione dell'iter valutativo, anche sotto il profilo della mancanza di uniformità del metro di giudizio che necessariamente deve guidare l'operato della commissione.

Ci si riporta a a quanto sopra esposto per l'analisi dettagliata delle criticità riscontrate.

8. Sulla nota della Direzione Generale Istat prot. n. 2290228/23 del 24.10.2023 (vedi All. 12).

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

Con la nota di cui sopra l'Istat rigettava l'istanza di autotutela presentata in data 11.4.2023, ai fini del riesame dei punteggi attribuiti nella suddetta procedura selettiva, adducendo come motivazione che la Commissione esaminatrice "*nelle riunioni del 10 maggio 2023 e del 16 ottobre 2023, ha confermato il proprio operato e, sulla base dei criteri definiti dalla stessa, ha rilevato un errore di calcolo, diminuendo il punteggio a suo tempo attribuito, come risulta dai verbali relativi all'esito del riesame*".

Sennonché, anche dalla lettura dei predetti verbali della Commissione esaminatrice, non è stato possibile cogliere la obiettiva motivazione alla base della reiezione dell'istanza di autotutela, rilevandosi soltanto un apodittico riferimento alla discrezionalità dell'organo valutativo e al rispetto dei criteri valutativi, e segnatamente:

- nel verbale del 10.5.2023 **(vedi All. 12)** la Commissione ha ritenuto di confermare il punteggio di 79,4 già attribuito alla Dott.ssa Vivio, limitandosi ad evidenziare quanto segue in ordine ai tre parametri di valutazione in contestazione: "*ritenuto, quanto al primo profilo, che la apodittica censura, ove pur fondata, non attesta vizio inducente illegittimità della valutazione operata dalla Commissione, ricadendo, in ipotesi, nella mera sfera di apprezzamento discrezionale, e conseguente inquadramento, dell'attività svolta; considerato, in riferimento al secondo e terzo profilo, che i punteggi risentono di valutazione altrettanto discrezionale dei lavori e delle pubblicazioni prodotti; dato atto che non risultano violati i criteri di valutazione, difettando quindi le condizioni poste dall'art. 21 nonies l. 241/1990 per l'esercizio dell'invocato potere di "rettifica" del punteggio*";

- nel verbale del 16.10.2023 **(vedi All. 12)** la Commissione ha ritenuto addirittura di abbassare il punteggio già attribuito alla Dott.ssa Vivio di ben 0,60 punti, facendolo passare da 79,4 a 78,8 sulla scorta della seguente ineffabile motivazione: "*ritenuto, quanto al primo profilo e trattandosi di materia di intervento in autotutela, che la valutazione operata dalla Commissione presenta un errore di calcolo e che la valutazione corretta è di 23,1 punti anziché di 23,7 punti; considerato, in riferimento al*

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

secondo e terzo profilo, che la apodittica censura, ove pur fondata, non attesta vizio inducente illegittimità della valutazione operata dalla Commissione, ricadendo, in ipotesi, nella mera sfera di apprezzamento discrezionale dei lavori e delle pubblicazioni prodotti".

Sennonché, dalla lettura dei predetti atti e verbali non è possibile cogliere la obiettiva motivazione alla base della reiezione dell'istanza di autotutela e dell'abbassamento del punteggio rilevandosi soltanto, da un lato, un contraddittorio e imperscrutabile riferimento alla inidoneità della eventuale fondatezza delle censure articolate a determinare la illegittimità della valutazione operata dalla Commissione e, dall'altro, un apodittico e generico richiamo alla discrezionalità dell'organo valutativo e al rispetto dei criteri valutativi predeterminati.

Già sotto questo primo aspetto si coglie dunque la palese illegittimità degli atti gravati siccome fondati su di una motivazione assente.

D'altra parte, come si vedrà meglio di seguito nel dettaglio, la Commissione esaminatrice ha finito per confermare di aver operato in palese spregio dei più elementari principi di equità, imparzialità, obiettività e ragionevolezza nelle valutazioni dei titoli dei candidati, finendo per penalizzare la ricorrente con l'attribuzione di punteggi esigui e del tutto incoerenti; e ciò a fronte peraltro dell'attribuzione di punteggi ben più alti ma assolutamente incongrui e ingiustificati ad altri candidati, poi risultati vincitori.

Il pregiudizio sofferto dalla ricorrente per effetto della illogica e arbitraria condotta della Commissione, reiterata in sede di riesame e conseguente conferma (ed anzi riduzione) dei punteggi assegnati, si coglie oggi in maniera ancor più evidente sol considerando che, a seguito dell'"utilizzo" della graduatoria di merito della selezione con inquadramento di tutti i candidati ivi risultati idonei, alla Dott.ssa Vivio sarebbe bastato conseguire il punteggio pari a 80,00 per essere inquadrata nel profilo di Dirigente di ricerca di I livello professionale con decorrenza giuridica ed economica al 1° gennaio 2023.

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

Sul punto, fermo restando il già dedotto palese difetto di motivazione di per sé sufficiente ad inficiare tale determinazione (che peraltro, allo stato, non sembra avere inciso sul punteggio e sulla posizione della Dott.ssa Vivio nella graduatoria di merito già approvata a dicembre 2022 che, ad ogni buon conto, parimenti si impugna *in parte qua*), è del tutto evidente che il preteso intervento in autotutela sul punteggio della ricorrente avrebbe dovuto seguire un apposito iter procedimentale, che nella specie non risulta essere stato nemmeno avviato, consentendo all'interessato innanzitutto di percepire le ragioni effettive di tale decurtazione e, in ogni caso, di poter presentare proprie osservazioni. D'altra parte, non può fare a meno di osservarsi come nella specie la Commissione finisca altresì per contraddire sé stessa laddove, per un verso, invoca la sussistenza di un'ampia discrezionalità valutativa al fine di disattendere l'istanza di revisione del punteggio della ricorrente e, per altro verso, riconduce ad un mero "errore di calcolo" la giustificazione della riduzione del punteggio, così avallando la tesi del carattere oggettivo dell'attribuzione del punteggio in parola.

Ad ogni buon conto, ciò che rileva nella specie in via assorbente è che la decurtazione del punteggio della Dott.ssa Vivio si rivela del tutto immotivata e ingiustificata. Solo per mero scrupolo difensivo e al fine di rendere evidente la irragionevolezza di tale determinazione, vale la pena osservare che laddove il punteggio fosse stato decurtato con riferimento al Titolo 4 ("*Responsabilità (1 anno e 10 mesi) della Linea di attività di ricerca 'Utilizzo dei dati di telefonia mobile per la stima di popolazioni. Delibera D08_19_2016*"), sebbene non vi sia modo di verificare tale aspetto, non corrispondendo nemmeno il punteggio assegnato e quello sottratto, la decurtazione sarebbe comunque palesemente illegittima e arbitraria.

Si osservi, al riguardo, che la Commissione articola la ripartizione del punteggio massimo (25 punti) della voce B1) relativa a incarichi di responsabilità all'interno delle forme organizzative dell'Istat, e di progetti europei/internazionali ***"b1 –***

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

Direzione e coordinamento di strutture organizzative complesse; responsabilità di progetti di ricerca in ambito europeo o internazionale**",** nelle seguenti sub-voci:

- Incarico di dirigente di servizio (max 20)

4 punti per ogni 12 mesi

- Incarico di responsabile di Unità operativa (max 18)

2 punti per ogni 12 mesi

- Incarico di responsabilità di Linea di attività, Area tematica (max 10)

1 punto per ogni 12 mesi di incarico di Iniziativa

1 punto per ogni 12 mesi di incarico di Area tematica.

- Incarico di responsabile di progetto di ricerca europeo (punteggio massimo 10)

Fino a 3 per Incarico per 1 progetto

Ebbene, la citata Delibera D08 n. 19/2016**,** richiamata al Titolo 4, fa esplicito riferimento al "*Regolamento di organizzazione dell'Istituto e modifiche al disegno organizzativo approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2011*, e *all'AOG n. 1 approvato con deliberazione n. CCCXXXVI dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 26 luglio 2011 concernente le linee fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica e successive modificazioni e integrazioni*", i quali a loro volta esplicitano le forme organizzative dell'Istat; e segnatamente:

- l'art. 7 del Regolamento ("Strutture organizzative") prevede che **"**1. *Costituiscono uffici dirigenziali ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 166 la Direzione Generale, i Dipartimenti di produzione e ricerca, le Direzioni Centrali, i Servizi, nonché gli Uffici Regionali di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, denominati "Uffici Territoriali", in numero massimo complessivamente non superiore a settantatre*" **(All. 51);**

- l'art. 9 dell'AOG.1 "*Linee fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Statistica*" ("Uffici dirigenziali") prevede che: "*1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D.P.R. n. 166/2010, gli uffici dirigenziali, nel numero*

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

massimo di settantatré, sono articolati come segue: a) una direzione generale e tre direzioni centrali giuridiche e amministrative, quali uffici dirigenziali di prima fascia; b) quattro dipartimenti di produzione e ricerca, undici direzioni centrali di produzione e ricerca, ivi compresa la Scuola Superiore di Statistica e Analisi Sociali ed Economiche, quali uffici tecnici generali; c) servizi giuridici e amministrativi, quali uffici dirigenziali di seconda fascia in cui si articolano gli uffici di cui alla lettera a), da costituirsi, nei limiti della pianta organica, secondo criteri e principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 con atto del Direttore generale, sentito il Direttore centrale competente per materia; d) servizi di produzione e ricerca e uffici territoriali, quali uffici tecnici non generali in cui si articolano gli uffici di cui alla lettera b). da costituirsi con atto del Direttore di dipartimento, sentito il Direttore centrale competente per materia. In relazione alla densità demografica e alla dislocazione territoriale e, più in generale, alla realtà socio-economica e demografica del territorio di riferimento, gli uffici territoriali di cui al presente comma possono essere costituiti anche a carattere interregionale" **(All. 52);**

- ed ancora, l'art. 12 dell'AOG.1 "*Linee fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Statistica*" ("Altre forme organizzative") dispone che "*1. Al fine di garantire la flessibilità organizzativa e di gestione del personale, assicurando l'integrazione e la collaborazione tra strutture responsabili di funzioni "verticali" e "trasversali" ed al fine di utilizzare al massimo le economie di scopo promuovendo lo spirito di collaborazione e innovazione tipico degli enti di ricerca, il Comitato di Presidenza, ferme restando le competenze di commissioni e altri organismi previsti da norme di legge e nel rispetto delle competenze degli organi di governo e dei singoli dirigenti, può concordare la costituzione, affidandone la responsabilità ad un titolare di posizione dirigenziale o a personale appartenente ad uno dei primi tre livelli, di: a) comitati e laboratori di carattere tematico permanenti, per favorire la condivisione dell'informazione, l'elaborazione di posizioni comuni su tematiche che riguardano più*

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

strutture generali, nonché la realizzazione di una migliore integrazione di prodotto a partire da informazioni prodotte da più strutture generali; b) progetti e gruppi di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di particolari funzioni che richiedono l'impiego di professionalità collocate in più strutture generali; c) reti di esperti su tematiche specifiche, per alimentare la ricerca metodologica ed applicata, l'innovazione tecnologica ed organizzativa, la creazione di centri di competenza, il collegamento con analoghe reti esterne, ecc." **(All. 53).**

Sulla scorta di tale ricostruzione della disciplina di riferimento, non v'è dubbio che il suddetto Titolo 4 indicato dalla Dott.ssa Vivia rientra pienamente nell'ambito delle forme organizzative previste dall'art. 12, trattandosi di un Gruppo di lavoro interdipartimentale a tempo determinato avente i compiti di attuare quanto indicato da due Commissioni costituite dal Presidente dell'Istat nel 2013 e nel 2016 (*Commissione di studio sui Big data, Commissione tecnica sull'uso dei Big data per la statistica ufficiale*). Tale Gruppo di Lavoro, in particolare, è costituto su richiesta del Dipartimento per l'integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti di produzione e ricerca di costituire un GdL interdipartimentale per attuare quanto indicato dalle Commissioni; richiesta concordata e attuata.

Ora, poiché il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO dell'ISTAT **(All. 54)** stabilisce che le Iniziative "*costituiscono l'unità elementare dell'articolazione e pianificazione delle attività (delle strutture dell'Istat)*" (cfr. pag. 53) e "*le Aree Tematiche raccolgono il contributo di più iniziative*" (cfr. pag. 58) e, a sua volta, la Delibera D08 n. 19/2016 del Gruppo di Lavoro in oggetto enuclea come unità elementari le Linee di attività, risulta di tutta evidenza che sia identica la gerarchia delle Iniziative, Aree tematiche e Linee di Attività rispetto alla forma organizzativa di riferimento che le contiene. D'alta parte, dal citato PIAO emerge anche che i termini "Linea di attività", "Area tematica" ed "Iniziativa" non sono sinonimi, per cui non può esserci dubbio che la

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

Commissione, usando tali termini nella griglia di valutazione prima, abbia inteso fare riferimento a tre fattispecie autonome e distinte.

Anche sotto tale prudenziale aspetto, che rende evidente come il Titolo 4 riferito alla domanda della Dott.ssa Vivio non avrebbe potuto essere escluso dalla valutazione, la decurtazione del punteggio di 0,60 punti operata dalla Commissione con riguardo al parametro B1) si appalesa del tutto illegittima, siccome immotivata, arbitraria e ingiustificata.

9. Sulla natura della procedura selettiva interna ex art. 15. Competenza del Tribunale ordinario.

Il comma 5 dell'art. 15 CCNL 2002 – 2005 (vedi **All.7**) prevede che *"l'accesso al II livello di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con* ***cadenza biennale*** *all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo".*

Come noto la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 8603/2016, ha affermato che *"deve ritenersi erronea l'interpretazione operata dalla Corte territoriale della disciplina in materia di classificazione del personale di cui al CCNL per il comparto degli enti di ricerca del 17 aprile 2006, dal quale risulta l'identificarsi dell'area di inquadramento con la figura professionale del Tecnologo (e del ricercatore), a sua volta articolata su tre livelli con al vertice la posizione di dirigente tecnologo, sicché la procedura selettiva in questione si configura come un mero passaggio di livello all'interno della medesima area"* **(All.55)**.

Della questione si sono occupate anche le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 8985/2018 **(All.56)** affermando proprio in relazione ad un concorso ex art. 15 che *"in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, non rientrano tra le progressioni verticali – le cui controversie sono devolute al giudice amministrativo – né le progressioni meramente economiche, né quelle che comportano il conferimento di*

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo".

Le Sezioni Unite (vedi punto **d** della motivazione) hanno anche chiarito che *"per procedure concorsuali di assunzione – attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo – si intendono non solo quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro ma anche i procedimenti concorsuali interni destinati a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate con novazione oggettiva del rapporto di lavoro"* e. al punto **f** della motivazione ha chiarito che *"restano invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia che riguardino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia che si riferiscano al conferimento di qualifiche superiori".*

Per le ragioni sopra esposte la ricorrenti, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata propone

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Affinché il Giudice del lavoro, in esito agli adempimenti di rito Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

In via principale:

a. accertare e dichiarare l'illegittimità dell'art. 6 del Bando nella parte in cui prevede una soglia di 80/100;

b. accertare e dichiarare la violazione dell'art.15, comma 7 del DPR 487/1994 e per l'effetto condannare l'Istat a rivedere la soglia di idoneità calcolandola in percentuale su 95 e non su 100 e, di conseguenza, dichiarare l'idoneità della ricorrente e, dunque,

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

attribuirle il I livello – Dirigente di Ricerca con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 1 gennaio 2023;

c. ordinare all'Istat di assegnare l'ulteriore punteggio per la categoria B1 in quanto frutto di un mero errore di calcolo e per l'effetto riconoscere alla ricorrente il punteggio di 80,6 utile a conseguire l'idoneità e dunque il I livello – Dirigente di Ricerca visto l'integrale scorrimento della graduatoria con effetti a far data dal 1 gennaio 2023

In via subordinata, qualora non venissero accolti i punti precedenti da soli sufficienti a determinare l'inclusione della ricorrente tra gli idonei e, dunque, la successiva attribuzione del profilo di Dirigente di Ricerca – I livello professionale:

d. accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iter valutativo della commissione d'esame e, per l'effetto, ordinare all'Ente convenuto, previa convocazione di una nuova commissione di **esplicitare le ragioni dei voti assegnati e indicare, ove previsti, i voti analiticamente assegnati per ciascun criterio e sotto criterio.**

e. accertare e dichiarare l'illegittimità dell'operato della commissione per eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità e disparità di trattamento e, per l'effetto, annullare il provvedimento di esclusione della ricorrente dal novero degli idonei, la graduatoria del concorso in oggetto - nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente - e ogni altro atto presupposto e/o conseguente per le ragioni di cui in premessa;

f. accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad essere inclusa tra gli idonei previa attribuzione del punteggio dovuto in seguito al riesame dei titoli contestati da parte di una diversa commissione;

g. dichiarare l'illegittimità del comportamento della convenuta amministrazione;

h. condannarsi la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si dichiara, altresì, come disposto dall'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice civile così come debitamente novellato dal Decreto-legge n. 98 del 2011 convertito

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0

con modificazione, dalla Legge n. 111 del 2011 che il valore del presente procedimento è indeterminabile. Contributo unificato euro 259,00.

Si depositano i documenti indicati in atto.

Roma, 07.04.2025 **Avv. Elena De Bacci**

Mandato

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado dell'instaurando giudizio, l'Avv. Elena De Bacci, conferendole ogni più ampia facoltà anche per eventuali gravami, atti esecutivi e conseguenti, nonché per transigere, conciliare, quietanzare e farsi sostituire da altri legali, in relazione al presente giudizio, con promessa "de rato et valido" conferendo nel contempo, autorizzazione al trattamento dei propri dati sensibili, e ciò ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Elena De Bacci sito in Via Vetulonia n. 39a 00183 – Roma.

Roberta Vivio_____

Vera la firma

Firmato Da: ROBERTA VIVIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 122ee9c0f34faab0